

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2016
579/2016/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE 108387025**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 18 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8589 del 21 marzo 2016), all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), la soluzione tecnica per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, elaborata dal gestore nel preventivo emesso in data 7 dicembre 2015 e identificato dal codice di rintracciabilità 108387025;
2. con nota del 6 aprile 2016 (prot. Autorità n. 10284), l'Autorità ha, quindi, comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria inviata in data 21 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12040 del 26 aprile 2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni difensive in merito al reclamo;
4. con nota del 10 ottobre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA), il soggetto che richiede la connessione alla rete di distribuzione elettrica di un impianto di produzione da fonte rinnovabile ha la facoltà di indicare, nella richiesta di connessione, un punto della rete elettrica esistente al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione; in tal caso, il gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del TICA, è tenuto ad elaborare il preventivo prevedendo la connessione nel punto della rete elettrica indicato dal richiedente. Qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia però possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
6. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

7. In data 9 novembre 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica, finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da ubicarsi in località "Serra Ventarula" nel comune di Avigliano (PZ);
8. nella propria domanda di connessione, il reclamante indicava, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, un punto della rete elettrica esistente a cui il gestore avrebbe dovuto riferirsi nell'elaborare la soluzione tecnica di connessione;
9. in data 7 dicembre 2015, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 108387025. Nel paragrafo 4 del suddetto preventivo, il gestore evidenziava che la soluzione tecnica di connessione era stata elaborata con riferimento al punto di rete indicato dal reclamante, ma con una potenza massima in immissione di 35 kW, anziché di 60 kW, come richiesto invece dal reclamante;
10. il gestore motivava l'impossibilità di connettere l'intera potenza richiesta sulla base della necessità di contenere le variazioni di tensione in regime permanente e transitorio sulla rete in media tensione interessata dalla connessione dell'impianto di generazione; ciò al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti finali nei limiti del $\pm 10\%$ della tensione nominale (norma CEI 50160);
11. in data 20 gennaio 2016, il reclamante contestava al gestore la limitazione di potenza in immissione impostagli nel suddetto preventivo di connessione del 7 dicembre 2015;
12. in data 8 marzo 2016, il gestore rispondeva al reclamo, respingendo le richieste di Eurogreen.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

13. Nel contestare la soluzione di connessione indicata nel preventivo del 7 dicembre 2015, il reclamante afferma che:
 - a) un'altra società (Lucon S.r.l.), con riferimento al medesimo punto della rete indicato dal reclamante (nella sua richiesta di connessione del 9 novembre 2015), aveva presentato al gestore, in data 10 novembre 2015, una domanda di connessione alla rete di un impianto eolico di potenza pari a 60 kW;
 - b) il 7 dicembre 2015 il gestore aveva fornito alla Lucon S.r.l. un preventivo di connessione (codice di rintracciabilità 108436167) riferito al suddetto punto della rete esistente, con la stessa limitazione di potenza pari a 35 kW e con la medesima motivazione circa la necessità di contenere le variazioni di tensione sulla rete in media tensione;
14. pertanto, il reclamante ritiene che la soluzione tecnica fornita dal gestore nel preventivo di cui al codice 108387025 del 7 dicembre 2015 non sia basata su dati e/o valutazioni corrette in quanto, nel punto di inserimento indicato nella

- domanda di connessione, sarebbe risultata disponibile una potenza massima di almeno 70 kW, avendo il gestore elaborato contestualmente due preventivi di connessione per 35 kW in immissione cadauno;
15. il reclamante ritiene, inoltre, che il gestore, seguendo l'ordine di ricezione delle richieste di connessione, avrebbe dovuto prevedere una soluzione di connessione per il 100% della potenza richiesta (60 kW), applicando la riduzione di potenza solo alla Lucon S.r.l. che aveva presentato domanda di connessione il giorno successivo alla presentazione della domanda del reclamante;
 16. il reclamante chiede, quindi, che il gestore:
 - a) emetta un nuovo preventivo di connessione, che consenta di immettere l'intera potenza richiesta;
 - b) corrisponda l'indennizzo automatico, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, da calcolarsi a partire dal 7 dicembre 2015 e fino alla data di emissione del nuovo preventivo;
 - c) corrisponda l'indennizzo automatico di importo pari a 100,00 euro di cui all'articolo 3.3 del documento di consultazione 58/2012/E/com;
 - d) giustifichi l'impossibilità di immettere in rete la potenza di 60 kW richiesta, a fronte della possibilità di connettere, invece, due impianti, ognuno di potenza pari a 35 kW, per un totale di 70 kW.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

17. Il gestore afferma di aver, nel preventivo di connessione, adeguatamente esposto il motivo della decurtazione della potenza di connessione richiesta dal reclamante. Il gestore ha quindi ribadito, nel corso dell'istruttoria, che solo con una potenza massima in immissione di 35 kW sarebbe stato possibile garantire il contenimento delle variazioni di tensione sulla rete interessata entro i valori consentiti: ciò in considerazione della distanza tra l'impianto di produzione ed il punto della rete esistente a cui il reclamante aveva richiesto di riferire la connessione;
18. il gestore afferma, inoltre, di non aver suddiviso la potenza disponibile sulla linea esistente tra i due richiedenti (reclamante e Lucon S.r.l.), bensì di aver preso in considerazione, separatamente, le due richieste di connessione in questione, individuando per entrambe la potenza massima di 35 kW, al fine, appunto, di limitare le variazioni di tensione sulla rete.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

19. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, risulta che il gestore ha indicato, in entrambi i preventivi di connessione richiamati dal reclamante (108387025 e 108436167), un valore massimo della potenza in immissione pari a 35 kW, stante la necessità di contenere le variazioni di tensione in regime permanente e transitorio sulla

- rete in media tensione interessata dalla connessione dell'impianto di generazione; ciò al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti finali nei limiti del $\pm 10\%$ della tensione nominale (norma CEI 50160);
20. ebbene, le motivazioni fornite dal gestore nei suindicati preventivi di connessione risultano del tutto idonee a giustificare la limitazione della potenza in immissione applicata dal gestore, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del TICA;
 21. al contrario, non pare potersi accedere alle prospettazioni del reclamante secondo cui la potenza in immissione, in corrispondenza del punto richiesto per la connessione, avrebbe potuto arrivare a 70 kW: infatti, nella fattispecie non si fa questione di una ipotetica saturazione della capacità di trasporto della rete;
 22. ragionevole appare invece il ragionamento del gestore il quale, sia nei preventivi di connessione che nel corso del presente procedimento, ha evidenziato come, dovendosi garantire il mantenimento della tensione di rete entro i livelli previsti dalle norme tecniche di riferimento, entrambe le richieste di connessione, valutate separatamente, non potevano che condurre al medesimo risultato, ossia una massima potenza in immissione pari a 35 kW ciascuno;
 23. in riferimento, poi, alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può essere accolta;
 24. infine, anche la richiesta del reclamante di vedersi corrisposto l'indennizzo di 100 euro per il ritardo del gestore nel rispondere al reclamo preventivamente proposto nei suoi confronti non può trovare accoglimento, poiché la disposizione richiamata dal reclamante a sostegno di tale richiesta era, sì, contenuta nel documento per la consultazione 58/2012/E/com, ma non è poi stata recepita nella deliberazione 188/2012/E/com che costituisce la disciplina applicabile ai reclami presentati avverso i gestori di rete

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione 108387025;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni